



di Alberto Fugagnoli
avvocato dello studio legale
Avv. Gaetano Forte

VENDING

La responsabilità del commerciante di prodotti alimentari mediante distributore automatico

Di recente la Suprema Corte è intervenuta per ribadire il principio secondo cui destinatari della L. n. 283 del 1962 in materia di igiene dei prodotti alimentari sono tutti coloro che concorrono all'immissione sul mercato di prodotti non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie, ovvero sia i fabbricanti, sia i rivenditori (Cass. sez. IV penale; sent. 17 ottobre 2012 – 15 marzo 2013, n. 12385).

Il caso specifico riguardava il legale rappresentante di una società operante nel settore del commercio degli alimenti che aveva posto in commercio prodotti alimentari mediante un distributore automatico acquistato presso una delle principali aziende del settore e collocato presso un'altra azienda.

L'accusa era quella di aver distribuito per il consumo alimentare tè insudiciato da escrementi di topo, che, presenti all'interno del distributore, finivano nei bicchieri contenenti la bevanda.

La particolarità del caso affrontato dalla Cassazione sta nel fatto che il mancato controllo addebitato al rivenditore non riguardava direttamente l'alimento distribuito, ma il macchinario attraverso il quale lo stesso veniva immesso in consumo.

La Corte ha ritenuto che in questo caso "...il soggetto tenuto alla manutenzione del distributore automatico deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, in relazione alle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei distributori stessi, ad evitare che gli alimenti in questione siano insudiciati o infestati."

Nella fattispecie il rivenditore non può giovare della esenzione di responsabilità dando la dimostrazione di

non aver potuto controllare la qualità e la condizione del prodotto posto in vendita (stante l'affidamento del macchinario ad altra ditta), sussistendo comunque per il rivenditore un obbligo di vigilanza.

L'ingresso degli animali, secondo la sentenza del Tribunale sottoposta al (favorevole) vaglio di legittimità della Suprema Corte (la quale ne ha di fatto convalidato il ragionamento), era prevedibile ed evitabile e di qui era discesa la responsabilità per colpa del proprietario del distributore automatico per non essere stato in grado di impedire l'evento.

Correttamente, poi, lo stesso Tribunale aveva desunto un più specifico profilo di colpa in capo al proprietario del macchinario dalla circostanza che lo stesso non aveva provveduto ad effettuare un preventivo controllo nei tempi prestabiliti prima di consentire l'impiego del distributore, in violazione della prescrizione contenuta nel manuale d'uso.

La sentenza in esame è pertanto condivisibile, perché nel ribadire il suddetto principio, sancisce che l'obbligo di individuare eventuali deficienze delle macchine utilizzate per la vendita con il sistema automatico, deriva dalla disciplina che impone, a salvaguardia della salute del consumatore, che sia sempre garantita l'igiene e la qualità dei prodotti alimentari contro ogni ipotesi di alterazione, anche dovuta a fattori accidentali (nel caso di specie: il passaggio di piccoli roditori attraverso l'apertura dello sportello per le bevande e/o la griglia di estrazione dei fumi).